

Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 1 – Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO- Società per Azioni (di seguito, la società) e potrà denominarsi, a tutti gli effetti di legge, in tutti gli atti che la riguardano anche "Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.", siglabile "GELE S.p.A.".

Art. 2 - Sede

La sede legale e la sede secondaria della società sono in Roma.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare, sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, depositi, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 3 - Oggetto

La società ha per oggetto, e ciò sia in Italia che all'estero ed anche per conto di terzi la redazione, stampa e diffusione di quotidiani, periodici, riviste, pubblicazioni di carattere economico, sociale, politico, storico, letterario e scientifico e quanto altro in genere attiene alla industria editoriale e giornalistica.

Essa potrà svolgere le seguenti attività, quando necessarie, utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale:

- l'acquisto, l'esercizio e la cessione di brevetti;
- l'acquisto, la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili e mobili, ivi compresi stabilimenti e impianti tipografici;
- la costituzione di società, nonché l'acquisto e la vendita di partecipazioni in società ed imprese;
- qualsiasi altra operazione industriale, commerciale, finanziaria, creditizia, immobiliare e mobiliare, comprese le fidejussioni a favore dei terzi.

Art. 4 – Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2083, e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea a norma di legge.

TITOLO II

Capitale sociale

Azioni – Obbligazioni – Recesso

Art. 5 - Capitale

Il capitale sociale sottoscritto e liberato è di Euro 61.534.498,20 (sessantunomilionicinquecentotrentaquattromilaquattrocentonovantotto/20) suddiviso in numero 410.229.988 (quattrocentodiecimilioniduecentoventinovecilanovecentoottantotto) azioni del valore nominale di Euro 0,15 (zero/15) ciascuna.

Il consiglio di amministrazione del 24 aprile 2001, a valere sulla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 6 aprile 2001, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 139.500 mediante emissione di massime n. 930.000 azioni al prezzo unitario di Euro 6,25, con scadenza 30 settembre 2011, da riservare in

sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 24 aprile 2001", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 24 aprile 2001. Di tale aumento non risulta sottoscritta né liberata alcuna azione.

Il consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2001, a valere sulla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 6 aprile 2001, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 132.750 mediante emissione di massime n. 885.000 azioni al prezzo unitario di Euro 2,51, con scadenza 31 marzo 2012, da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 24 ottobre 2001", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 24 ottobre 2001. Di tale aumento risultano già sottoscritte e liberate n. 728.100 azioni per un valore nominale totale di Euro 109.215 (centonovemiladuecentoquindici).

Il consiglio di amministrazione del 6 marzo 2002, a valere sulla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 6 aprile 2001, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 199.500 mediante emissione di massime n. 1.330.000 azioni al prezzo unitario di Euro 3,30, con scadenza 30 settembre 2012, da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 6 marzo 2002", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 6 marzo 2002. Di tale aumento risultano già sottoscritte e liberate n. 902.375 azioni per un valore nominale totale di Euro 135.356,25 (centotrentacinquemilatrecentocinquantasei/25).

Il consiglio di amministrazione del 24 luglio 2002, a valere sulla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 6 aprile 2001, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 198.375 mediante emissione di massime n. 1.322.500 azioni al prezzo unitario di Euro 3,36, con scadenza 31 dicembre 2012, da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 24 luglio 2002", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 24 luglio 2002. Di tale aumento risultano già sottoscritte e liberate n. 831.250 azioni per un valore nominale totale di Euro 124.687,50 (centoventiquattromilaseicentoottantasette/50).

Il consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2003, a valere sulla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 6 aprile 2001 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 205.125 mediante emissione di massime n. 1.367.500 azioni al prezzo unitario di Euro 2,86, con scadenza 30 settembre 2013, da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 26 febbraio 2003", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 26 febbraio 2003. Di tale aumento risultano già sottoscritte e liberate n. 784.775 azioni per un valore nominale totale di Euro 117.716,25 (centodiciasettemilasettecentosedici/25).

Il consiglio di amministrazione del 23 luglio 2003, a valere sulla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 6 aprile 2001 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 199.875 mediante emissione di massime n. 1.332.500 azioni al prezzo unitario di Euro 3,54, con scadenza 31 dicembre 2013, da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 23 luglio 2003", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 23 luglio 2003. Di tale aumento risultano già sottoscritte e liberate n. 575.600 azioni per un valore nominale totale di Euro 86.340 (ottantaseimilatrecentoquaranta).

Il consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2004, a valere sulla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del

6 aprile 2001 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 222.750,00 mediante emissione di massime n. 1.485.000 azioni al prezzo unitario di Euro 4,95, con scadenza 30 settembre 2014, da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 25 febbraio 2004", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 25 febbraio 2004. Di tale aumento non risulta sottoscritta né liberata alcuna azione.

Il consiglio di amministrazione del 28 luglio 2004, a valere sulla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 6 aprile 2001 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 217.500 mediante emissione di massime n. 1.450.000 azioni al prezzo unitario di Euro 4,80 con scadenza 31 dicembre 2014, da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 28 luglio 2004", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 28 luglio 2004. Di tale aumento non risulta sottoscritta né liberata alcuna azione.

Il consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2005, a valere sulla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 6 aprile 2001 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 222.750 mediante emissione di massime n. 1.485.000 azioni al prezzo unitario di Euro 4,75 con scadenza 30 settembre 2015, da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 23 febbraio 2005", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 23 febbraio 2005. Di tale aumento non risulta sottoscritta né liberata alcuna azione.

Il consiglio di amministrazione del 27 luglio 2005, a valere sulla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 6 aprile 2001 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 218.250 mediante emissione di massime n. 1.455.000 azioni al prezzo unitario di Euro 4,65 con scadenza 31 dicembre 2015, da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 27 luglio 2005", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 27 luglio 2005. Di tale aumento non risulta sottoscritta né liberata alcuna azione.

Il consiglio di amministrazione del 26 aprile 2006, a valere sulla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 26 aprile 2006, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 435.000 mediante emissione di massime n. 2.900.000 azioni da nominali Euro 0,15 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile, ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 26 aprile 2006. Di tale aumento non risulta sottoscritta né liberata alcuna azione.

Il consiglio di amministrazione del 22 aprile 2009, a valere sulla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 26 aprile 2006, ha deliberato:

- a) di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 1.018.500 mediante emissione di massime n. 6.790.000 azioni da nominali Euro 0,15 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile, ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option Straordinario 2009", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 22 aprile 2009. Di tale aumento risultano già sottoscritte e liberate n.479.250 azioni per un valore nominale totale di Euro 71.887,50 (settantunomilaottocottantasette/50);
- b) di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 750.000 mediante emissione di massime n. 5.000.000 azioni da nominali Euro 0,15 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue

controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile, ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2009", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 22 aprile 2009. Di tale aumento risultano già sottoscritte e liberate n.479.650 azioni per un valore nominale totale di Euro 71.947,50 (settantunomilanovecentoquarantasette/50).

Il consiglio di amministrazione del 21 aprile 2010, a valere sulla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 26 aprile 2006, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 900.000 mediante emissione di massime n. 6.000.000 azioni da nominali Euro 0,15 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile, ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2010", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 21 aprile 2010. Di tale aumento risultano già sottoscritte e liberate n.39.300 azioni per un valore nominale totale di Euro 5.895,00 (cinquemilaottocentonovantacinque/00).

L'assemblea degli azionisti del 17 aprile 2008 ha deliberato di annullare n. 25.215.000 azioni proprie in portafoglio e conseguentemente di ridurre il capitale sociale per nominali Euro 3.782.250,00 .

Pertanto, a seguito di tale operazione, il capitale sociale è passato da Euro 65.167.018,20 a Euro 61.384.768,20.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di:

- a) aumentare, in una o più volte, per il periodo di cinque anni dal 20 aprile 2011, il capitale sociale di un ammontare massimo di Euro 300.000.000 (trecentomilioni) di valore nominale, con emissione di azioni con o senza sovrapprezzo, anche di categorie particolari (privilegiate, di risparmio, con prestazioni accessorie), da offrire in sottoscrizione ed anche al servizio di warrant o della conversione di prestiti obbligazionari anche emessi da terzi, sia in Italia che all'estero, ovvero da assegnare gratuitamente agli aventi diritto mediante imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- b) aumentare, in una o più volte, per il periodo di cinque anni dal 20 aprile 2011, il capitale sociale sino ad un massimo di Euro 10.000.000 (diecimilioni) di valore nominale, con emissione di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate e controllanti, ai sensi dell'articolo 2441 ottavo comma del Codice Civile, con facoltà per il consiglio stesso di stabilire il prezzo di emissione, che non dovrà essere inferiore al valore nominale, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti della disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione.

Art. 6 – Azioni

Le azioni sono nominative o al portatore a scelta e spesa del socio salvo diversa disposizione di legge.

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti, si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della società dovranno, giusto il disposto dell'art.2347 del Codice Civile, essere esercitati da un rappresentante comune.

Art. 7 – Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni anche convertibili.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dal 20 aprile 2011, di emettere, in una o più volte, obbligazioni, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, anche convertibili o con warrant, con relativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione, alla data della deliberazione di emissione, non ecceda i limiti ai sensi di legge.

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario ed il suo regolamento.

Art. 8 – Recesso

Il recesso potrà essere esercitato dagli aventi diritto nei casi previsti dalla legge.

Fermo restando quanto sopra, a coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata non compete il diritto di recesso.

Chi intende esercitare il diritto di recesso, dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R agli amministratori e ai componenti del collegio sindacale, depositando le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

La lettera raccomandata deve essere spedita a tutti i soggetti sopraindicati entro 15 (quindici) giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso, oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera assembleare, entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui il recedente dimostri di esserne venuto a conoscenza.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A/R inviate dal recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo.

TITOLO III ASSEMBLEE

Art. 9 - Assemblee

Le assemblee degli azionisti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 10 - Convocazione delle assemblee

L'assemblea è convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, nei casi previsti dalla legge e ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno ovvero secondo quanto previsto al successivo articolo 22.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove in Italia, mediante pubblicazione di avviso sul sito internet della società nonché sul quotidiano "la Repubblica" secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il termine potrà essere elevato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Ordinaria potrà assumere le delibere richieste dalla Disciplina per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 11 – Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla società a mezzo di posta elettronica certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

Il rappresentante comune degli obbligazionisti può assistere all'assemblea.

La partecipazione in Assemblea ed il voto con mezzi elettronici sono consentiti quando siano previsti nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento all'assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

Art. 12 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che nelle successive convocazioni ed anche in unica convocazione qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, valgono le norme di legge e di regolamento.

Art. 13 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o da uno degli amministratori delegati ed, in mancanza di questi ultimi, da persona designata dall'assemblea.

Il Presidente è assistito dal segretario del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza del segretario, il Presidente è assistito da un consigliere o da altra persona designata dall'assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea si è designato un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Art. 14 – Deliberazioni dell'assemblea

Di regola le deliberazioni si prendono per alzata di mano, tenuto presente il numero di voti a ciascuno spettante. Deve procedersi per appello nominale quando ciò sia richiesto da tanti titolari del diritto di voto che rappresentino almeno la quarta parte delle azioni intervenute.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 15 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione costituito da sette a diciannove componenti.

L'assemblea, prima di procedere alla nomina degli amministratori, determina il numero dei componenti del consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

Agli azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il consiglio di amministrazione.

I consiglieri durano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o quella diversa percentuale che venisse determinata ai

sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile; gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 20% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, potranno presentare liste contenenti non più di tre candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipino ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il consiglio di amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative ai singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Tutti i consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata o ammessa al voto alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.

Almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione, ovvero almeno due se il consiglio è composto da più di sette componenti, deve possedere il requisito di indipendenza previsto dalla normativa applicabile.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio e, in ogni caso, decade dalla carica.

Il consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori. Nel caso in cui i predetti requisiti non sussistano o vengano meno e nel caso in cui venga meno il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito nel presente statuto, il consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore privo di detto requisito dalla carica e provvede alla sua sostituzione.

Qualora per dimissioni o per altra causa venisse a mancare la metà o più degli amministratori, si ritiene dimissionario

l'intero consiglio e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine ai sensi di legge.

Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio purché documentate. L'assemblea può determinare un compenso annuale a favore degli amministratori anche sotto forma di partecipazione agli utili. Il consiglio di amministrazione stabilisce, sentito il collegio sindacale, le remunerazioni per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 16 - Cariche sociali

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi componenti un presidente e può nominare uno o più vice presidenti, nonché uno o più amministratori delegati. Nomina altresì un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Esso inoltre, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, potrà nominare direttori generali, designandoli anche tra i componenti del consiglio stesso, determinandone i poteri e le attribuzioni. Il difetto dei requisiti di onorabilità determina decadenza dalla carica.

Il Vice Presidente ha funzioni vicarie del Presidente per l'ipotesi di sua assenza o impedimento.

Nei confronti di terzi sarà sufficiente lo svolgimento di attività da parte del Vice Presidente per attestare l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, tutti o alcuni dei suoi poteri sia al Presidente, sia ai Vice Presidenti, sia agli amministratori delegati e a singoli consiglieri, determinando i limiti della delega. Il consiglio potrà anche nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo, composto da tre a cinque dei suoi membri, di cui fanno parte di diritto il Presidente e gli amministratori delegati. A tale comitato possono essere delegati tutti o alcuni dei poteri del consiglio di amministrazione, salvo quelli che la legge riserva espressamente al consiglio stesso.

Alle deliberazioni del comitato esecutivo si applicano le norme stabilite dall'art. 21 dello statuto.

Il consiglio può costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive su specifiche materie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato, previo parere del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Il consiglio di amministrazione vigila, inoltre, affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Art. 17 - Rappresentanza legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società. La rappresentanza legale è inoltre affidata separatamente ai Vice Presidenti, agli amministratori delegati, ai direttori generali e ad eventuali procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 18 - Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, con esclusione degli atti che la legge o il presente statuto, in modo tassativo, riservino all'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione potrà pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente controllata o partecipata in misura

almeno pari al 90 (novanta) per cento del suo capitale, il tutto nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile.

Art. 19 - Informazione degli amministratori al collegio sindacale

Gli amministratori riferiscono tempestivamente agli altri amministratori e al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo ai sensi di legge.

La comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo ovvero con comunicazione scritta o verbale o telefonica al Presidente del collegio sindacale qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile.

Gli amministratori devono dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, il tutto ai sensi di legge.

Art. 20 – Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce, nella sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di norma trimestralmente, e comunque ogni qual volta gli interessi della società lo esigano, anche su richiesta di almeno due consiglieri.

Il consiglio si riunisce altresì secondo quanto previsto al successivo articolo 22. La convocazione si farà per lettera o lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica o mezzo equivalente e dovrà pervenire almeno cinque giorni prima di quello della riunione. In caso di urgenza i termini della convocazione sono ridotti a un giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per videoconferenza e/o audioconferenza la maggioranza dei consiglieri in carica e dei sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Art. 21 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Gli estratti dal libro dei verbali, firmati dal Presidente o da due amministratori e controfirmati dal segretario, fanno piena prova.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza e/o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 22 – Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti che durano in carica tre esercizi e sono

rieleggibili. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste di candidati, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o quella diversa percentuale che venisse determinata ai sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità di legge.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipino ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società od enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D. Lgs.58/1998, o candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per tali cariche, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato della lista messa in votazione.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) alla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi e due supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante componente effettivo e l'altro componente supplente, non collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato in elenco.

Nel caso in cui non sia stata presentata o ammessa al voto alcuna lista, l'assemblea dovrà essere riconvocata per la nomina del collegio sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche per videoconferenza o audioconferenza nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.

Il collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo. Il potere di convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun componente il collegio sindacale; quello di convocazione dell'assemblea da almeno due componenti il collegio sindacale.

Art. 23 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

TITOLO VI

BILANCIO

Art. 24 – Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 – Destinazione degli utili

L'utile netto, assegnato il 5% alla riserva legale sino a che abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è a disposizione dell'assemblea per la distribuzione agli azionisti o per la destinazione, in tutto o in parte, a riserva facoltativa.

Art. 26 – Acconti sui dividendi

Nel corso dell'esercizio il consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno in relazione all'andamento della gestione, può deliberare, con l'approvazione del collegio sindacale, il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nei limiti e con le forme previste dall'art. 2433 bis del Codice Civile.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Liquidazione della società

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori, fissandone i poteri.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto nello statuto sociale si fa espresso rinvio alle norme di legge.